

## CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

#### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

**Assicurazione:** la Garanzia assicurativa; Contraente: il Politecnico di Bari;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; **Società o Compagnia**: l'impresa assicuratrice affidataria dei servizi assicurativi;

Polizza: il contratto di Assicurazione relativo ai rischi oggetto di affidamento; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo

dell'Assicurazione;

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e i Danni che possano deri-

varne;

**Franchigia:** l'importo prestabilito di Danno indennizzabile che rimane a carico del

Contraente/Assicurato;

Massimale per ogni Sinistro: la massima esposizione della Società in ogni Sinistro;

**Cose:** sia oggetti materiali, sia animali;

**Scoperto:** la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico

del Contraente/Assicurato, non cumulabile con la Franchigia;

Sinistro o Danno: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

**Dipendenti:** le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordi-

nato, anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai Dipen-

denti

i. i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione;

ii. i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea;

iii.i soggetti che effettuano prestazioni per conto del Contraente in

virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di natura occasionale, per tutto il tempo durante il quale la

prestazione stessa à svolta presso i locali del Contraente;

**Retribuzioni:** il corrispettivo che il datore di lavoro paga a titolo di stipendi, mercedi,

salari e compensi di qualsiasi genere ai dipendenti, collaboratori, lavoratori interinali e lavoratori parasubordinati appartenenti o no

all'area dirigenziale.

### CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

#### Art. 1 - Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/10/2022 e scadrà alle ore 24:00 del 31/10/2027, senza tacito rinnovo alla scadenza finale né ripetizione del servizio alla scadenza del contratto.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua tramite PEC da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società s'impegna comunque a concedere una proroga temporanea della presente Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova Assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

### Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza delle Garanzie

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un Premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I Premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di Premio, il Contraente potrà pagare tale Premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in Polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 *bis* del D.P.R. n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, nonché l'eventuale cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

## Art. 4 - Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il Sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### Art. 5 - Modifiche del contratto

Eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere approvate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

#### Art. 6 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di Polizza.

#### Art. 7 - Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive dello stampato di Polizza incompatibili con il presente Capitolato si intendono nulle.

### Art. 8 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dì ogni constatato aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, *ex* art. 1898 c.c.

#### Art. 9 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di Premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

## Art. 10 - Forma e validità delle Comunicazioni

Tutte le Comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente devono essere fatte per mezzo PEC ovvero lettera raccomandata a.r. o telegramma.

### Art. 11 - Imposte e oneri fiscali

Il corrispettivo offerto dalla Società è comprensivo delle spese accessorie imposte e tasse; tali oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto, comprese le spese di pubblicità legali della procedura, sono a carico della Società.

### Art. 12 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è competente il Foro di Bari.

#### Art. 13 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e dal 120° (centoventesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa è tenuta a rimborsare al Contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In ogni caso, per ragioni di interesse pubblico, la Società si obbliga a garantire una proroga temporanea della presente Assicurazione, della durata massima di 4 (quattro) mesi dalla data in cui il recesso ha efficacia, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura e, comunque, sino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

Si precisa che il recesso esercitato relativamente anche solo a una singola Polizza comporta il recesso dall'intero contratto.

#### Art. 14 - Estensione territoriale

Si conviene espressamente, anche in eventuale deroga a quanto altrove previsto, che le garanzie della Polizza di cui alla presente Sezione sono estese alla R.C.T. derivante al Contraente per danni avvenuti in tutti i Paesi del mondo.

La Società, qualora non sia legalmente autorizzata o non possa per qualsiasi ragione assistere legalmente l'Assicurato, rimborserà direttamente al medesimo ogni somma (comprese quelle legali sostenute con il suo consenso) nei limiti dei massimali previsti, che l'Assicurato sarà obbligato a pagare in conseguenza di responsabilità di legge.

#### Art. 15 - Denunce dei Sinistri

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

### Art. 16 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

### Art. 17 - Coassicurazione e delega

Se l'Assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- a. ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 c.c.;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi, dall'una all'altra Parte, unicamente per il tramite della Compagnia coassicuratrice delegataria;
- c. ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici;
- d. i premi di Polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

### Art. 18 - Obblighi della Società nella gestione dei Sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, con cadenza annuale e non oltre il trentesimo giorno successivo a ogni scadenza di Polizza, un'informativa circa la quantificazione dei Sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi:

- a. numero Sinistri liquidati
- b. numero Sinistri riservati
- c. numero di Sinistro
- d. data di accadimento
- e. tipologia di avvenimento
- f. importo pagato
- g. importo riservato
- h. importo Franchigia
- i. data del pagamento o della chiusura senza seguito

La Società inoltre si obbliga a fornire al Contraente i medesimi dati, in qualsiasi altro momento, a richiesto dello stesso ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Gli obblighi a fornire tali dati relativi all'andamento tecnico del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i Sinistri denunciati sul contratto

## CAPO II - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA RCT/RCO

#### Art. 19 - Regolazione del Premio

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ogni Periodo assicurativo, annuo o di minor durata, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso Periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari, e cioè l'indicazione delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale del Contraente. Le differenze attive e passive, risultanti

dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera a.r. o PEC, la risoluzione del contratto, fermo restando che, per ragioni di interesse pubblico, la Società è comunque tenuta a garantire una proroga temporanea della presente Assicurazione, della durata massima di sei mesi, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura, comunque, sino all'individuazione del nuovo operatore.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società – fermo il diritto di agire giudizialmente – non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire i libri paga e matricola.

## Art. 20 - Aggravamento del Rischio

Verificandosi un aggravamento del Rischio tale per cui la situazione di rischio sopravvenuta presenta caratteri della novità e della permanenza, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

A parziale deroga dell'art. 1898 c.c. e dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Polizza, gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società al momento della stipulazione del contratto non possono comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo né la cessazione dell'Assicurazione, fermo restando il diritto della Società a pretendere la differenza di Premio così come convenuto. Tale differenza sarà calcolata tenuto conto del Premio stabilito nel contratto e di quello che sarebbe stato fissato se il maggior Rischio fosse esistito al momento della stipulazione della Polizza, secondo le tariffe a quel medesimo momento praticate.

### Art. 21 - Efficacia temporale della Garanzia

Le Garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. Relativamente alla Polizza di cui alla presente Sezione, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente nel periodo di validità della Polizza o entro un anno dalla cessazione della stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a eventi verificatisi durante la validità contrattuale.

### Art. 22 - Prescrizioni dei diritti nascenti dal contratto

In deroga a quanto previsto dall'art. 2952 c.c., il termine di prescrizione per l'esercizio dei diritti scaturenti dalla presente Polizza si intende elevato ad anni 2 (due).

### Art. 23 - Oggetto dell'Assicurazione

### a. Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i Danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività istituzionale dell'Ente svolta sia all'interno sia all'esterno del medesimo, e in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto

con gli stessi, quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: proprietà e/o conduzione di fabbricati ed aree di pertinenza; attività didattica, di formazione, di tutorato, di orientamento, di consulenza, di ricerca; attività di progettazione e di direzione lavori edili, nonché restauro di opere aventi particolare valore artistico/culturale; organizzazione e realizzazione di attività di studio, di viaggi, di ricerca e sperimentazione scientifica, di tirocinio, di convegni e mostre, sportive, di seminari ed attività culturali e ricreative in genere, sia in Italia che all'estero; organizzazione e realizzazione di concorsi cui possono partecipare anche elementi esterni; svolgimento degli esami di Stato; attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale, e anche nell'ambito dell'attività commerciale c/terzi svolta dal Contraente; proprietà, locazione, comodato e uso di macchine ed impianti vari. L'Assicurazione vale sia che il Contraente agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'Assicurazione R.C.T. vale per le azioni di rivalsa che potrebbero essere esperite dagli Enti Previdenziali nei confronti dell'Ente.

## b. Assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

- i. degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/65 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e del D.Lgs. n. 38/00, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti e addetti ad attività per i quali è prestata l'Assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dell'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- ii. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (biologico, morale ed esistenziale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina dei Decreti *sub* i), per morte e per lesioni personali da infortunio da cui sia derivata invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 38/00.

L'Assicurazione si estende anche a coloro, quali studenti, ospiti convenzionati o comunque autorizzati, etc., prestano la propria opera presso il Contraente per addestramento, supporto docenze, corsi di istruzione professionale, studi, prove e altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla L. n. 196/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Garanzie di cui ai precedenti punti i) e ii) sono inoltre operanti:

- per la Responsabilità Civile derivante al Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/08 (già L. n. 626/94) "T.U.S.L." s.m.i., e al D.Lgs. n. 494/96 s.m.i., nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al Responsabile della Sicurezza e Salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (già L. n. 626/94) s.m.i e del D.M. 5 agosto 1998, n. 363, e per la Responsabilità Civile personale derivante al Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 s.m.i. per l'attività da questi svolta, esclusivamente a favore del Contraente; nell'uno e nell'altro caso, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società, nei confronti degli stessi;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della L. n. 222/84.

Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

## c. Responsabilità Civile personale dei dipendenti

Quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b) del presente articolo, s'intende esteso alla Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro subordinati a tempo determinato ovvero indeterminato, del Contraente, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali. Ciò nei limiti dei massimali previsti nella Polizza per ciascun Sinistro; il quale resta a ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con il Contraente o fra loro.

Si ribadisce che l'Assicurazione di cui al presente articolo vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della L. n. 222/84.

#### Art. 24 - Terzi

Ai fini della Polizza di cui alla presente Sezione, non sono considerati Terzi:

- a. il rappresentante legale del Contraente, salvo il caso in cui fruisca come privato delle prestazioni e dei servizi erogati dal Politecnico;
- b. le persone in rapporto di dipendenza e i dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono considerati Terzi anche:

- c. i professionisti, agenti e rappresentanti, collaboratori e consulenti diversi, lavoratori occasionali, lavoratori stagionali, di cui il Contraente si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell'eventualità di una loro occasionale partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d. i titolari e dipendenti di imprese incaricate dell'esecuzione di lavori e/o servizi per conto del Contraente, della manutenzione, pulizia, collaudi e trasporti;
- e. appaltatori, sub-appaltatori e loro dipendenti;
- f. gli studenti tra di loro limitatamente all'ipotesi di lesioni personali.

### Art. 25 - Esclusioni ai fini dell'Assicurazione R.C.T.

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. alle cose che il Contraente abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, a eccezione dei mezzi sia di dipendenti sia di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso al Contraente;
- b. derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
- c. cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o. qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- d. cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
- e. da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose del Contraente o da esso detenute;
- f. cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- g. cagionati alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h. cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore (macchine operatrici, mezzi di trasporto e locomozione, ecc.) da aeromobili, da natanti e da veicoli a trazione animale;
- i. da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209/05 s.m.i, è obbligatoria l'assicurazione R.C.A.;
- j. conseguenti a guerra e terrorismo;
- k. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o
  deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni e impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;

- m. derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari);
- n. a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- o. derivanti da spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali.

#### Art. 26 - Esclusioni ai fini dell'Assicurazione R.C.T. e R.C.O.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. da detenzione o impiego di esplosivi;
- b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c. conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto.

## Art. 27 - Prestatori d'opera utilizzati in affitto (es. lavoro interinale)

Premesso che l'Assicurato ha facoltà di avvalersi, nell'ambito dell'attività assicurata, di soggetti temporaneamente in servizio ai sensi della L. n. 196/97 s.m.i., si conviene tra le parti quanto segue:

- a. si conviene espressamente, anche in eventuale deroga alle Condizioni Generali di Polizza, che sono considerati terzi i soggetti temporaneamente in servizio presso il Contraente ai sensi della L. n. 196/97 s.m.i., che partecipino ai lavori oggetto dell'attività cui si riferiscono le Garanzie, limitatamente ai danni fisici per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 38/00 e con esclusione delle malattie professionali e sempre che non sussista reato perseguibile d'ufficio commesso dal Contraente o da un dipendente del quale debba rispondere; tale estensione vale nei limiti dei massimali di cui alla garanzia R.C.T.;
- b. si conviene espressamente, anche in eventuale deroga alle Condizioni Generali di Polizza, che le Garanzie di cui alla presente Assicurazione sono estese alla R.C. facente capo all'Assicurato per fatto dei soggetti che partecipino ai lavori formanti oggetto dell'attività cui si riferiscono le garanzie di cui lo stesso si avvale ai sensi della L. n. 196/97 s.m.i.; tale estensione vale nei limiti normativi e di massimali di cui alla garanzia R.C.T.

# Art. 28 - R.C. degli addetti al Servizio di sicurezza e salute dei lavoratori

La Garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del Responsabile e degli Addetti del sevizio per la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 (già L. n. 626/94) "T.U.S.L.", al D.Lgs. n. 494/96 s.m.i. e D.M. 5 agosto 1998, n. 363.

Quest'estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Contraente, dagli Amministratori, dai Collaboratori, dai dipendenti del Contraente stesso.

La Società non eccepirà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni o inosservanza di norme di cui al D.Lgs. n. 81/08 (già L. n. 626/94) "T.U.S.L." e al D.Lgs. n. 494/96 s.m.i., sempreché ciò non derivi da comportamento doloso dell'Assicurato.

### Art. 29 - Condizioni particolari

In deroga alle esclusioni e limitazioni di cui agli articoli precedenti, la Garanzia comprende:

### a. Danni a Cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi

La Garanzia comprende i danni alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse. Restano comunque esclusi i Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Tale Garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (diecipercento) per ogni Sinistro, con il minimo di €250,00 (Euro duecentocinquanta/00) e fino alla concorrenza massima di €50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo assicurativo.

#### b. Danni da sospensione o interruzione di esercizio

La Garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale o mancato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di Polizza.

La presente estensione di Garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in Polizza, con un limite pari a €500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

#### c. Danni da incendio

Relativamente alle attività svolte presso terzi, la Garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per Danni a cose di terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

La Garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di Polizza con il limite di €260.000.00 (Euro duecentosessantamila/00).

### d. Cose in consegna e custodia - Cose consegnate e non consegnate

Si conviene espressamente, anche in deroga alle eventuali differenti Condizioni Generali di Polizza, che la Garanzia comprende i Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia. Sono comunque esclusi:

- i. i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in Polizza;
- ii. i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.

La Garanzia è prestata con il limite massimo di risarcimento di €20.000,00 (Euro ventimila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

La Garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a Cose, i Danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i visitatori ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 *bis* c.c., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei locali dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di €2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per ogni danneggiato.

L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

## e. Danni a condutture e impianti sotterranei

Si conviene espressamente, anche in deroga alle eventuali differenti Condizioni Generali di Polizza, che la Garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, esclusi sempre i danni da sospensione di servizio o per mancato uso.

La Garanzia è prestata con il limite massimo di risarcimento di €50.000,00 (Euro cinquantaduemila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

### f. Estensione malattie professionali

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL con esclusione di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di amianto o prodotti contenenti amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio della garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Il massimale indicato in Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- i. per più danni anche se manifestatesi in tempi diversi durante il periodo di validità della Garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatesi;
- ii. per più danni verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

### La Garanzia non vale:

iii.per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

iv. per le malattie professionali conseguenti:

- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- all'intenzionale mancata prevenzione del danno per mancati adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere il danno da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

v. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

### g. Danni da inquinamento

Si conviene espressamente, anche in deroga alle eventuali differenti Condizioni Generali di Polizza, che l'esclusione eventualmente prevista nelle medesime Condizioni, non trova applicazione nei casi di:

- i. inquinamento dell'atmosfera;
- ii. esalazioni fumogene o gassose;
- iii. inquinamento, infiltrazione, contaminazioni di acque, sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, terreni e colture conseguenti a fatto improvviso ed accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

La presente estensione di Garanzia:

- iv. è prestata con il limite massimo di risarcimento di €150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo;
- v. è condizionata al fatto che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge vigenti in tema di prevenzione inquinamento;
- vi. è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto non derogate.

Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato all'art. 18, L. n. 349/86, nonché i danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

### h. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La Garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

#### i. Committenza auto

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 c.c., per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La Garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia s'intende riferita agli eventi verificatesi in occasione dì lavoro o di servizio e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

## l. D.Lgs. n. 81/08

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità derivante al Contraente ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 "T.U.S.L." (già D.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs. n. 494/96), e D.M. 5 agosto 1998, n. 363 s.m.i.

### m. **Privacy**

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 s.m.i., relativo al trattamento dei dati personali, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo, sempre che l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia.

### m. Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato

Si conviene espressamente, anche in eventuale deroga alle Condizioni Generali di Polizza, che tutti i dipendenti del Contraente non soggetti all'assicurazione INAIL sono considerati Terzi, limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali R.C. verso i prestatori di lavoro. Detta estensione di Garanzia s'intende riferita agli eventi verificatesi in occasione di lavoro o di servizio sempreché al momento dell'infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'1.N.A.I.L.

### Art. 30 - Franchigie e scoperti. Danni a cose

La Garanzia R.C.T. - Danni a cose è prestata con una Franchigia per ogni Sinistro pari a €250,00 (Euro duecentocinquanta/00), fatte salve le diverse Franchigie riportate in altri articoli di Polizza. La Società provvederà comunque a liquidare al danneggiato l'intero importo del Sinistro.

Al termine dell'annualità assicurativa, unitamente all'emissione dell'Appendice di regolazione, la Società provvederà a emettere Appendice di recupero Franchigie, il cui importo sarà corrisposto dal Contraente contestualmente al Premio di regolazione.

Si precisa che gli Scoperti e le Franchigie indicati nel contratto non sono cumulabili tra di loro.

## Art. 31 - Condizioni specifiche

A integrazione e conferma di quanto indicato in altre parti del presente Capo, devono espressamente prevedersi le condizioni specifiche di seguito riportate.

L'Assicurazione è prestata per tutte le attività e i servizi svolti dal Contraente, nulla escluso né eccettuato, sia per le funzioni di competenza istituzionale, sia per tutte le altre attività esercitate – purché formalmente approvate con atti degli Organi competenti – comprese le manifestazioni genericamente intese.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, cui il Contraente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi, anche se non deliberati con atto specifico.

È compresa altresì la responsabilità civile personale dei Dipendenti, dei docenti, degli Amministratori e delle persone alle quali vengono delegate dal Contraente funzioni di rappresentanza per danni arrecati a Terzi nell'espletamento del loro mandato, con esclusione di quelli derivanti da atti commessi nello svolgimento delle funzioni amministrative proprie del Contraente che non producano morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

La Garanzia non comprende:

- a. ogni responsabilità di carattere professionale;
- b. responsabilità vettoriale in genere.

A titolo esemplificativo e non limitativo si conviene di evidenziare i principali rischi coperti con la presente polizza:

- c. attività didattica, di formazione e di consulenza;
- d. organizzazione e realizzazione di attività di studio, di viaggi, di ricerca e sperimentazione scientifica, di tirocinio, di convegni e mostre, sportive, di seminari e attività culturali e ricreative in genere, pur se autogestite, sia in Italia che all'estero;

- e. organizzazione e realizzazione dei corsi e delle attività di specializzazione e perfezionamento sia in Italia che all'estero, con esclusione della responsabilità professionale;
- f. adesione a progetti, accordi e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'estero, anche a mezzo di risorse esterne;
- g. attività di progettazione e direzione di lavori edili, nonché restauro di opere aventi particolare valore artistico/culturale, con esclusione di ogni forma di responsabilità professionale da progettazione e direzione lavori;
- h. organizzazione e realizzazione di concorsi interni cui possono partecipare anche elementi esterni;
- i. attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale;
- j. attività organizzative, didattiche e formative cui il Contraente intenderà o sarà tenuto ad aderire;
- k. proprietà, locazione, comodato e uso di macchine ed impianti vari;
- proprietà, conduzione e uso di fabbricati, adibiti a pubblici servizi, nonché la proprietà e uso di quelli con altra destinazione, compresi i relativi impianti fissi, ascensori, montacarichi, antenne TV;
- m. danni da spargimento d'acqua e/o rigurgiti di fogna derivanti da rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
- n. danni connessi agli spazi adiacenti di pertinenza dei Fabbricati anche tenuti a giardino o parco, le recinzioni in muratura, i cancelli o altro, alberi d'alto fusto; la Società rinuncia alla identificazione dei fabbricati, dei manufatti, degli impianti e di quanto sopra esposto, per tanto non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. in caso di sinistro;
- o. proprietà o l'uso di terreni e/o fondi;
- p. proprietà ed esercizio di impianti sportivi in genere, compreso il rischio della committenza per gli impianti dati in gestione a terzi;
- q. montaggio/smontaggio di prefabbricati o simili e/o di impianti o manufatti in genere, compreso la rimozione e il ricollocamento;
- r. esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di demolizione, costruzione e/o pulizia di: strade, sentieri, fabbricati, parchi, giardini, orti botanici, vari macchinari, impianti e manufatti in genere e quant'altro di competenza o proprietà del Contraente, con l'intesa che qualora detti lavori fossero affidati a terzi, la garanzia sarà valida per la responsabilità civile incombente al Contraente nella sua qualità di committente;
- s. organizzazione di soggiorni, visite guidate e site in genere anche fuori del territorio di competenza dell'Assicurato stesso;
- t. effettuazione di concorsi, prove d'esame e selezione, anche finalizzate all'assunzione o all'utilizzo di personale;
- u. sono compresi nella garanzia i danni provocati e/o subiti da studenti:
  - i. che si trovino nell'ambito del Politecnico sia per ragioni di studio sia durante attività ricreativosportive;
  - ii. fuori dall'ambito del Politecnico, quando svolgono attività per conto del Contraente;
  - iii.che si trovino presso altre Scuole e/o Università (in qualsiasi Stato del mondo) per ragioni di studio.
- v. la Garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:
  - i. neolaureati, professori a contratto e tutti coloro della cui opera il Politecnico si avvale nelle proprie attività;
  - ii. studenti universitari;
  - iii. volontari o associazioni di volontariato;

- iv. borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- v. tirocinanti formativi e di orientamento;
- vi. tirocinanti delle varie Strutture di Ateneo, già laureati, che effettuano il programma di tirocinio per sostenere l'Esame di Stato;
- vii. studenti di *master* o specializzazione;
- viii. appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell'ambito del Politecnico;
- ix. esercizio e funzionamento di qualsiasi altro tipo di centro di educazione universitaria e ricreativo, centro sociale, cinema e teatro, museo, biblioteca.
- z. sono altresì comprese le attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dal Contraente; tale Garanzia è valida sempreché dall'evento dannoso possa essere riscontrata una qualche responsabilità diretta o di committenza del Contraente o sua corresponsabilità con terzi. È altresì compresa la responsabilità personale di docenti, *tutor*, sorveglianti, inservienti e addetti in genere nonché di allievi, alunni, iscritti, ospiti e/o partecipanti alle attività descritte;
- aa. responsabilità civile derivante da ausiliari, insegnanti, bidelli, sorveglianti, inservienti ed accompagnatori di studenti e/o allievi e/o portatori di *handicap*, comprese anche le visite o gite guidate e autorizzate dai rispettivi centri educativi;
- bb. organizzazione e/o patrocinio di corsi, anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, anche finanziati o promossi da terzi, compresa la promozione e/o esecuzione di stage anche presso terzi, nonché l'organizzazione, la promozione e/o il patrocinio di convegni e congressi;
- cc. esistenza di bar e mense in genere e/o di distributori automatici di cibi e bevande, di spacci e CRAL, anche se in gestione diretta a dipendenti. Qualora la gestione degli stessi fosse affidata a Terzi, con esclusione di spacci e CRAL in gestione diretta a dipendenti, la Garanzia è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente e/o proprietario degli impianti o fabbricati;
- dd. la Garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto e incendio) arrecati alle autovetture, ai cicli e motocicli di proprietà di Terzi, di Dipendenti, degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente;
- ee. proprietà, gestione e manutenzione di insegne anche luminose, cartelloni pubblicitari, tabelloni, striscioni, illuminazioni e/o luminarie in genere, compresa installazione, smontaggio e loro permanenza in loco;
- ff. proprietà ed esercizio di aree a giardini pubblici anche attrezzate;
- gg. la Garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante al Contraente quale organizzatore e/o patrocinatore di manifestazioni turistiche, culturali, religiose, artistiche, esposizioni, mostre e fiere compreso il rischio della preparazione, somministrazione di cibi e bevande e smercio;
- hh. sono escluse le manifestazioni pirotecniche e la detenzione di fuochi d'artificio;
- ii. tutte le attività inerenti i gemellaggi con enti pubblici o privati appartenenti anche ad altri Stati.

## Art. 32 - Altre norme che regolano l'Assicurazione

### a. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti dell'Assicurazione della R.C. verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare, sempre entro 30 (trenta) giorni:

- i.i Sinistri per i quali ha luogo l'indagine per l'infortunio per lavoro a norma della Legge infortuni:
- ii.i Sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- iii.i Sinistri per cui è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo *ex* art. 1915 c.c.

### b. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, sino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Ove la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### c. Pluralità di Assicurati

Qualora la Garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta a ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

### d. Massimali di Polizza

La Garanzia è prestata, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo assicurativo annuo, entro i seguenti Massimali:

- i.R.C. verso Terzi €5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00)
- per ogni Sinistro ma con il limite di €5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00)
- per ogni persona ferita o deceduta di €3.500,000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00)
- ii.RC verso Dipendenti €5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00)
  - per ogni Sinistro ma con il limite di €3.500,000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00)

### e. Rivalsa INAIL verso dipendenti

È compresa in Polizza, la garanzia R.C. personale dei Dipendenti soggetti all'Assicurazione obbligatoria infortuni, con rinuncia in favore di questi e da parte della Società al diritto di rivalsa.

## f. RC personale dei Dipendenti

La Garanzia è estesa a favore di tutti i Dipendenti del Contraente per l'eventuale responsabilità civile loro derivante nello svolgimento delle loro mansioni professionali a seguito di danni occorsi sul lavoro ad altri Dipendenti. Tale estensione s'intende prestata entro i limiti dei massimali convenuti in Polizza per la garanzia R.C.O. per Sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei Dipendenti con il Contraente o tra loro.

### g. Responsabilità personale di preposti

La Garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) viene estesa a favore delle persone incaricate dal Contraente della direzione o sorveglianza del lavoro, per l'eventuale responsabilità personale loro derivante a seguito di infortuni subiti nello svolgimento delle relative mansioni professionali da dipendenti del Contraente o loro sottoposti.

### h. Convegni, congressi e corsi

Le Garanzie sono estese alla R.C.T., compresi i partecipanti e gli studenti, derivante al Contraente dall'organizzazione e dalla realizzazione di convegni, congressi e di corsi professionali.

#### i. Eventi naturali

Le Garanzie sono estese ai danni conseguenti a eventi naturali come, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, il mancato sgombero tempestivo della neve, di accumulo di foglie, allagamenti.

#### 1. R.C. veicoli in sosta

Le Garanzie sono estese alla responsabilità civile per i danni arrecati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di terzi o dipendenti in sosta nell'area dove si svolgono le attività dell'Assicurato. Tale Garanzia resterà a secondo rischio rispetto ai danni cagionati dai mezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della D.Lgs. n. 209/05 e alla L. n. 990/69 s.m.i.

### m. Proprietà e uso di macchinari e macchine elettroniche

La Garanzia è estesa alla proprietà ed uso di macchinari e macchine elettroniche e informatiche di ogni genere, nell'ambito dei locali occupati dall'Assicurato e in tutta l'area di sua competenza.

#### Art. 33 - Parametro per il calcolo del Premio

Valore preventivo delle retribuzioni annue lorde: €50.579.152,94 (Euro cinquantamilionicinquecentosettantanovemilacentocinquantadue/94).

### Art. 34 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 9-bis, L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.